



COMUNE DI BIANDRATE

PROT. N° 7310 DEL 4 DICEMBRE 2025

ORDINANZA n° 13/2025 SINDACALE del 4 Dicembre 2025

Oggetto:	MISURE PER GARANTIRE LA PREVENZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA VIVIBILITÀ URBANA, LA TUTELA DELLA TRANQUILLITÀ E DEL RIPOSO DEI CITTADINI E LA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI MATERIALI ESPLODENTI. DIVIETO PERMANENTE DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI, ARTIFICI PIROTECNICI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
----------	--

IL SINDACO

Considerato che è sempre più diffusa la consuetudine di celebrare le festività con lo scoppio di petardi, botti, mortaretti e simili, nonché di fuochi ed artifici in libera vendita, il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell'anno, in particolare in prossimità delle festività natalizie e di fine anno ecc.;

Tenuto conto che:

- tale attività è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte dei cittadini, per l'uso incontrollato di artifici pirotecnici e oggetti simili, spesso senza l'adozione delle minime precauzioni atte a evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone, degli animali e all'ambiente;
- ogni anno, a livello nazionale, sono numerose le persone che a causa di questa usanza subiscono infortuni di varia natura e gravità;
- il rumore provocato dai fuochi d'artificio crea in soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, reazioni di disagio psicofisico;
- l'accensione di fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e non, in quanto il fragore dei botti, oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli a rischio di smarrimento e/o investimento, andandosi a riflettere direttamente sulla sicurezza stradale ed elevando il rischio di incidenti;
- l'Amministrazione comunale ha tra i suoi obiettivi la tutela del benessere animale e degli animali in genere;
- che è stato provato che negli istanti successivi allo scoppio, si registrano picchi elevati e un peggioramento della qualità dell'aria e che pertanto una limitazione degli stessi si traduce prevedibilmente in un effetto positivo della qualità dell'aria stessa.

Rilevato che, nella definizione delle misure di prevenzione, occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale e assoluta, la vendita sul proprio territorio, di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché, ovviamente, siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita e l'uso;



COMUNE DI BIANDRATE

Atteso che l'Amministrazione comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, per contrastare efficacemente un'usanza così diffusa e radicata, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicazioni che tale tradizione può avere per la sicurezza sua e degli altri, e possa anche decidere, in piena libertà, di abbandonarla, ricorrendo magari ad altri mezzi alternativi innocui.

Considerato che il D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123 che ha recepito la Direttiva dell'UE 2013/29/UE, ha introdotto un sistema di classificazione degli articoli pirotecnici, individuando, tra gli altri, quelli che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile, destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, nonché quelli a basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità, che sono destinati ad essere utilizzati al di fuori di edifici;

Visto l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS, nonché la circolare del Ministero dell'Interno del 11 gennaio 2001 recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana, con particolare riferimento al Titolo VI all'art. 96 che vieta all'interno del territorio comunale le esplosioni, le accensioni di mine o polveri, i fuochi artificiali, gli spari di in qualsiasi modo e con qualunque arma;

Visto il vigente Regolamento Per La Tutela, Il Benessere e La Detenzione degli animali nel Comune Di Biandrate

Richiamato l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 18/8/2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e ss.mm.ii, che riconosce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire e contrastare situazioni che possano creare criticità sanitarie, anche con pregiudizio della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

Visto il D.Lgs 4.4.2010 n.58 *"Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici"*;

Rilevata la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti sul territorio comunale, causando forte disagio ai cittadini e notevole stress agli animali

Ritenuto, quindi di dover ribadire e disporre temporanei divieti di utilizzo di petardi, botti, artifici pirotecnici nell'ambito del centro abitato, durante tutto il periodo dell'anno a tutela della tranquillità, del riposo dei residenti nonché della salute pubblica, intesa come integrità psicofisica dei soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, nonché per la tutela degli animali al fine di evitare danni al loro benessere, ritenendo ammissibile l'utilizzo su area privata di articoli pirotecnici classificati in base alla normativa vigente a basso rischio potenziale e a basso livello di rumorosità, destinati ad essere utilizzati, in base alla tipologia, in spazi confinati o al di fuori degli edifici;

Richiamati:

- l'art.3 del D.P.R. 31 marzo 1979;
- l'art. 13 della legge 689/1981 in materia di sequestro amministrativo delle cose servite per commettere una violazione amministrativa;
- la legge del 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e ss.mm.ii.;



COMUNE DI BIANDRATE

- il d.lgs. del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 16 Agosto 2016 recante modifiche in materia dileggi di pubblica sicurezza;
- la legge n. 281 del 14 agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione prevenzione randagismo";
- l'art. 659 e art 703 del Codice penale;
- la nota A.N.C.I. del 28 novembre 2014 indirizzata a tutti i Sindaci dei Comuni italiani, nella quale si sottolinea "l'opportunità di prevedere divieti o limitazioni all'impiego di artifici da divertimento";
- gli artt.7/bis e 50 comma 5 del d.lgs. del 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, **dalla data di firma e protocollo del 4 Dicembre 2025 , permanentemente e immediatamente eseguibile**, ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'art.57 del t.u.l.p.s., in combinato disposto rafforzando quanto già previsto dall' art 96 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune, **è fatto divieto**:

1) Di utilizzo, nell'ambito del centro abitato, di fuochi di artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, eccetto gli articoli pirotecnici a basso rischio e a basso livello di rumorosità di categoria F1 e F2 (di cui al D.Lgs. N.123 del 29 Luglio 2015, di recepimento della Direttiva Europea 2013/29/UE), da utilizzarsi esclusivamente su aree private;

2) Di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;

3) Di effettuare e far effettuare, con le eccezioni già previste al punto 1) lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico su tutto il territorio comune e particolar modo in prossimità di:

- Aree verdi, rifugi, cascine e zone agricole;
- Centro storico, abitazioni private;
- Strutture sanitarie e case di riposo

4) Di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico da parte di minori;

RACCOMANDA E CONSIGLI A

• A tutti i cittadini:

a) di non affidare a minori prodotti pirotecnici che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego o che comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo in caso di utilizzo maldestro;

b) di non raccogliere eventuali petardi, botti o altri prodotti pirotecnici inesplosi che dovessero essere rivenuti;

c) di rispettare, ex d.lgs. n. 58/2010, il divieto di uso dei botti, per tali intendendosi i



COMUNE DI BIANDRATE

dispositivi che hanno esclusivo o prevalente effetto di “colpo” o di rumore (salvo quelli legali, come disciplinati dal d.lgs. n. 123/2015 e ss.mm.ii);

d) di rispettare il divieto di uso di fuochi artificiali che non riportino la marcatura di omologazione CEE e che non rispettino le normative vigenti e/o non classificati;

e) comunque di informarsi, presso rivenditori autorizzati, sulle modalità di uso e sulle limitazioni previste per i dispositivi, avendo cura di impiegare questi ultimi nel rispetto della legge e del buonsenso dovuto a persone, animali e cose.

- **Ai rivenditori autorizzati:**

a) di dare ampia informazione di quanto previsto dalla Legge e dalle direttive delle Autorità pubbliche, ivi incluso quanto disposto con il presente provvedimento di ordinanza e di raccomandazione.

Il presente provvedimento ha effetto permanente e validità dalla data del 4 dicembre 2025

INFORMA

che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00 e, se commesse nelle vicinanze di animali o di aree destinate allo sgambo dei cani, aree gioco per bambini (altalene, scivoli, playgrounds, ecc.), parchi e piazze, nonché durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, una sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a €. 1.200,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981 e ss.mm.ii. E la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, comma 5, della predetta legge, fatte salve, qualora il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Della adozione della presente Ordinanza sarà data notizia attraverso il sito Internet del Comune

Le Forze di Polizia sono tenute alla sorveglianza sul rispetto dell'attuazione della presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia:

- Affissa all'Albo Pretorio on line del Comune;
- Pubblicata sul sito Internet comunale
- trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Novara, alla Questura di Novara, alla Stazione Carabinieri di Biandrate,, al Comando Compagnia dell'Arma dei Carabinieri di Novara e alla Comando della Guardia di Finanza di Novara.

AVVERTE

a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero entro 120 giorni dalla stessa data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO
(Luciano PIGAT)